



Il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'Accordo sottoscritto il 29 gennaio 2001 tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese (nel seguito "Accordo del 2001"), ratificato in Italia con legge 27 settembre 2002, n. 228, per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, che ha ad oggetto l'impegno a costruire o a far costruire le opere della parte comune italo-francese necessarie al nuovo collegamento ferroviario misto merci/viaggiatori tra Torino e Lione e riporta:

1. la definizione della sezione internazionale come l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature ferroviarie costruite e da costruire tra il Sillon Alpin ed il Nodo ferroviario di Torino. Essa è costituita da tre parti:
 - a) la parte francese tra il Sillon Alpin e i dintorni di St. Jean de Maurienne;
 - b) la parte comune italo-francese, tra i raccordi con la linea storica più vicini, da una parte e dall'altra della frontiera, ubicati in prossimità di Bussoleno/Bruzolo in Italia e di Saint Jean de Maurienne in Francia,
 - c) la parte italiana, tra i dintorni di Bussoleno/Bruzolo ed il Nodo di Torino;
2. la definizione del Promotore, quale organo comune ai due Stati, dotato di personalità giuridica, costituito in parti uguali tra i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese;
3. la definizione della parte comune italo-francese così costituita:
 - a) da un tunnel ferroviario a due canne di circa 52 km, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese, comprendente una stazione sotterranea di emergenza e di servizio ubicata a Modane in Francia,
 - b) in Italia, dalle opere di raccordo del tunnel di base alla linea storica ed alla futura nuova linea in prossimità di Bussoleno/Bruzolo,
 - c) da tutte le opere annesse necessarie all'esercizio ferroviario, e da quelle che successivamente i due Governi riterranno debbano far parte della parte comune italo-francese;

VISTO l'articolo 5 dell'Accordo del 2001, che individua una prima fase dei lavori che comporta, in particolare, l'esatta definizione del tracciato e delle procedure di valutazione ambientale applicabili nei due Stati, lo scavo delle discenderie e delle gallerie di prospezione, i lavori annessi e l'insieme degli studi necessari alla definizione del progetto della parte comune italo-francese del collegamento;

VISTO l'articolo 6 dell'Accordo del 2001, che stabilisce che i gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie italiane e francesi affidano al Promotore i citati studi, ricognizioni e lavori preliminari;

CONSIDERATO che, in esito a quanto disposto dall'Accordo del 2001, la Lyon Turin Ferroviaire (LTF), partecipata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Réseau Ferré de France, ha assunto i compiti attribuiti al Promotore;

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 18-03-2018
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 632
L. COINQUINARI

VISTO l'Accordo concluso in data 30 gennaio 2012, tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese (di seguito "Accordo del 2012") per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea Torino Lione, ratificato con legge 23 aprile 2014, n. 71, definito all'articolo 1 come "Protocollo Addizionale all'Accordo del 29 gennaio 2001" per stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera una volta realizzata;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 dell'Accordo del 2012, che definisce:

a) "sezione internazionale": l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviari costruiti o da costruire tra Saint-Didier-de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino.

Essa è costituita da tre parti:

1. la parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmélian ;
2. la parte comune italo-francese, tra i dintorni di Montmélian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia (di seguito «la parte comune italo-francese»);
3. la parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino.

b) "sezione transfrontaliera" :la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia.

c) "Promotore pubblico": organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese;

VISTO l'articolo 4 dell'Accordo del 2012, in base al quale la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita:

- a) in Francia, da una sezione di 33 chilometri circa attraverso il massiccio di Belledonne e comprendente i tunnel a due canne di Belledonne e di Glandon;
- b) da un tunnel a due canne di circa 57 chilometri tra Saint – Jean – de- Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese e comprendente tre aree di sicurezza a La Praz, Modane e Clarea;
- c) da una sezione all'aperto di circa 3 chilometri in territorio italiano a Susa;
- d) da un tunnel a due canne di circa 19,5 chilometri. situato sul territorio italiano, tra Susa e Chiusa San Michele;
- e) in Italia ed in Francia dalle opere di raccordo alla linea storica;
- f) nonché da tutte le opere annesse necessarie all'esercizio ferroviario e da quelle che successivamente le Parti potranno ritenere che debbano essere comprese in detta parte comune italo-francese;

CONSIDERATO che, sempre in base all'articolo 4 dell'Accordo del 2012, tali opere saranno realizzate in diverse fasi funzionali e che in una prima fase sarà realizzata la sezione transfrontaliera, ivi comprese le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, nonché i raccordi alle linee esistenti;

VISTO l'articolo 6 dell'Accordo del 2012, in base al quale il citato "Promotore pubblico" è ente aggiudicatore ed ha la qualifica di Gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, ai sensi della Direttiva 2001/14/CE. Al Promotore pubblico sono attribuite le seguenti responsabilità:

- a) la conclusione ed il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera;
- b) la direzione strategica e operativa del progetto ed è responsabile del suo buon fine nei confronti delle Parti e dell'Unione europea;

- c) l'effettuazione di qualsiasi operazione in grado di facilitare o completare la realizzazione delle missioni sopra elencate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che reca il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ;

VISTO l'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando al CIPE l'approvazione, in sede di prima applicazione della legge, del suddetto Programma;

VISTA la delibera CIPE n. 26/2014 che include l'infrastruttura "Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione" nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112 ed, in particolare, l'articolo 15 del Capo III;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo del 2012, Réseau Ferré de France ha ceduto le sue partecipazioni in LTF allo Stato Francese e, per esso, al Ministero dell'Energia e dello Sviluppo Sostenibile, mentre Rete Ferroviaria Italiana ha ceduto le sue partecipazioni in LTF a favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che LTF ha modificato la propria denominazione sociale in TELT (Tunnel Euroalpin Lyon Turin) contestualmente all'approvazione della modifica del nuovo statuto societario in data 23 febbraio 2015, riportata nel Registre du Commerce et des Societes de Chambéry;

VISTO l'articolo 13 dell'Accordo del 2012, in base al quale il Promotore pubblico TELT si sostituisce a LTF nell'esercizio delle missioni che corrispondono ai diritti e agli obblighi precedentemente attribuiti a LTF;

VISTO l'articolo 19 dell'Accordo del 2012, che impegna le Parti ad acquisire e mettere a disposizione del Promotore i terreni necessari, sul proprio territorio, per la costruzione delle opere costitutive della sezione transfrontaliera;

VISTO l'articolo 11 dell'Accordo del 2012, che stabilisce che le opere costitutive della sezione transfrontaliera diventano di proprietà del Promotore pubblico, fatte salve le stipulazioni particolari e temporanee dei contratti conclusi da quest'ultimo per la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere;

VISTA la delibera CIPE n. 19/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, che ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della sezione transfrontaliera;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione all'Accordo del 2012 ed in base a quanto disposto dal citato decreto legislativo n.112/2015, verrà stipulato apposito Contratto di Programma, relativo al finanziamento dell'opera di cui trattasi e agli obblighi cui le parti devono attenersi;

RAVVISATA l'opportunità di collegare funzionalmente il potere di emanare atti del procedimento espropriativo alle attività realizzative e gestionali istituzionalmente espletate dal Promotore pubblico e perciò di delegare a TELT l'esercizio dei poteri espropriativi finalizzati alla realizzazione dell'opera Torino – Lione – Sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano;

VISTA la nota n. 744 del 10 febbraio 2016 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;

DECRETA

Art. 1

1. La Società TELT è delegata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2001, n. 327, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività previste, al riguardo, dal medesimo decreto n. 327/2001, necessarie alla realizzazione dell'opera di cui all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo concluso in data 30 gennaio 2012, tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese, per la parte in territorio italiano. A tali fini, TELT è equiparata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e dell'articolo 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, alla "autorità espropriante" ed è tenuta a specificare gli estremi della delega di cui al presente articolo in ogni atto del procedimento espropriativo.
2. Il delegato TELT esercita, in nome proprio, il potere espropriativo e ne è pertanto direttamente responsabile. Resta fermo che il Ministero, in quanto titolare dei poteri espropriativi, potrà impartire direttive al delegato per l'esercizio della delega, sostituirsi ad esso in caso di inerzia nell'esercizio del potere delegato, annullare, in sede di autotutela, gli atti illegittimi posti in essere nell'esercizio della delega, nonché revocare la delega stessa.
3. Il disposto del presente articolo si applica anche quando il delegato intenda soddisfare gli obblighi ad esso attribuiti, utilizzando risorse non comprese nel Contratto di Programma citato nelle premesse.


IL MINISTRO



